

Agevolazioni Conto Energia e Tremonti Ambientale: coesistenza?

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 27 Luglio 2019

Per mantenere le **agevolazioni sancite dal III, IV e V conto energia** è necessario che il contribuente **rinunci** al beneficio fiscale concesso dalla **Tremonti ambientale**.

Il presente contributo precisa, pertanto, **come rinunciare alla detassazione per mantenere le tariffe incentivanti**.

Conto Energia e Tremonti Ambientale: si può beneficiare di entrambe le agevolazioni?

La "detassazione" dei costi degli **investimenti** cosiddetti **ambientali** previsti dalla **Tremonti-ter (art.6 L. n. 388 del 2000)** e la possibilità di **cumulo con il "Conto Energia" (art.5 D.M. 5 maggio 2011)** hanno generato reali e oggettive difficoltà interpretative.

Il **Gestore dei Servizi Energetici (GSE)**, ha chiarito (si veda nota 1) che con riguardo all'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, **non vi è cumulabilità del beneficio** della detassazione fiscale previsto dalla Tremonti Ambiente (art. 6, l. n. 388/2000) con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi:

- del **III Conto Energia** (D.M. 6 agosto 2010),



- **del IV** (D.M. 5 maggio 2011)
- e [del V \(D.M. 5 luglio 2012\)](#).

Conto Energia e Tremonti Ambientale: attenzione alle tariffe di riferimento

E' noto, quindi, che la detassazione (si veda nota 2) prevista dalla Legge n. 388/2000, cosiddetta "Tremonti ambiente", è **cumulabile con le tariffe del I e II Conto energia**.

L'articolo 5 del DM 6 agosto 2010 (III Conto energia) e gli articoli 5 e 12, rispettivamente, del DM 5 maggio 2011 (IV Conto energia) e 5 luglio 2012 (V Conto energia) non includono la detassazione per investimenti ambientali tra gli misure cumulabili con le loro tariffe incentivanti.

La detassazione di cui alla Tremonti ambiente **non è invece cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto energia**.

Rinuncia alla Tremonti ambientale entro il 31 dicembre 2019

Le imprese possono decidere **entro il 31 dicembre 2019** (si veda nota 3) se mantenere il contributo del conto energia rinunciando alla Tremonti ambientale mediante **dichiarazione integrativa a sfavore**.

E' questo il lasso di tempo concesso dal GSE **alle imprese che hanno ottenuto ambedue gli incentivi e rientrano nel terzo, quarto o quinto conto energia** (si veda nota 4).

Sono invece salve le imprese che hanno utilizzato il primo e secondo conto energia che possono mantenere il cumulo.

Ne consegue che le imprese che vogliono evitare contenziosi con il GSE, il cui contributo è sicuramente più importante di quello concesso dalla Tremonti ambientale, devono, entro il 31 dicembre 2019, **presentare la dichiarazione di rettifica della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate**.

Questo, però, comporta l'ap

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento